



Promemoria per il riconoscimento delle aziende agricole

Alle aziende agricole interessate

Versione 3.0 / 01.01.2019 / PM ABI

La procedura di riconoscimento delle aziende agricole è diversa da quella applicata a tutti gli altri istituti di impiego. Occorre infatti compilare moduli specifici («Domanda e attestazioni relative al riconoscimento di aziende agricole») e soddisfare una serie di condizioni supplementari.

1. Condizioni per il riconoscimento come istituto di impiego

Occorre beneficiare di almeno uno dei seguenti pagamenti diretti:

- contributi di declività e/o per le zone in forte pendenza (art. 43 o 44 OPD);
- contributi d'estivazione (art. 47 OPD);
- contributi per la biodiversità (art. 55 OPD);
- contributi per la qualità del paesaggio (art. 63 e 64 OPD);

Il riconoscimento è concesso anche a chi beneficia di aiuti finanziari di cui agli articoli 14 e 18 dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (OMSt).

2. Possibilità di impiegare civilisti nell'agricoltura (senza manutenzione dell'alpeggio)

L'istituto può impiegare civilisti in tutte le attività per le quali riceve pagamenti diretti (v. sopra), nonché per realizzare progetti che beneficiano di aiuti finanziari per miglioramenti strutturali, per svolgere lavori di manutenzione dei boschi o attività nell'ambito della protezione dell'ambiente e della natura o della cura del paesaggio. La durata dell'impiego dipende dalla superficie (in ettari) da trattare. L'attestato per i pagamenti diretti viene rilasciato dalla Sezione cantonale dell'agricoltura (Ufficio pagamenti diretti) e per la manutenzione dei boschi dalla Sezione forestale competente.

Le attività da svolgere sono definite nei mansionari ufficiali che stabiliscono le condizioni applicabili al periodo di impiego dei civilisti. Un civilista può essere impiegato nella produzione agricola solo in casi eccezionali, ad esempio in periodi di sovraccarico di lavoro per l'azienda o in caso di interruzione temporanea degli altri lavori dovuta a fattori meteorologici. Un'azienda può impiegare un civilista per l'abbattimento di alberi solo se ha compiuto una formazione in selvicoltura.

A seconda del tipo di impiego si applica un mansionario estivo o invernale. Durante gli impieghi nei boschi, che possono essere richiesti tutto l'anno, i civilisti piantano nuovi alberi e svolgono lavori di manutenzione. La durata massima possibile dell'impiego per ogni mansionario (contingente di giorni di servizio) viene calcolata di volta in volta su un anno. L'istituto di impiego riceve questi dati insieme alla decisione di riconoscimento. I giorni di servizio che l'istituto di impiego non ha utilizzato entro il periodo d'impiego decadono.

Un'azienda agricola non può impiegare più di un civilista alla volta, salvo autorizzazione specifica. Gli impieghi hanno una durata minima di 26 giorni (quattro settimane) e il civilista lavora 45 ore a settimana ripartite su cinque giorni. L'azienda agricola stabilisce le ore di lavoro del civilista in modo tale che questi possa rientrare al proprio domicilio entro la mezzanotte del venerdì. Se il lunedì mattina il civilista non riesce ad arrivare puntuale per l'inizio del lavoro deve rientrare la domenica sera entro mezzanotte.

Manutenzione dell'alpeggio

Vi è inoltre la possibilità di impiegare civilisti nelle aziende di estivazione e con pascoli comunitari. I civilisti si occupano ad esempio della manutenzione delle superfici per la promozione della biodiversità, delle attività per contrastare l'avanzamento del bosco e delle piante problematiche, della manutenzione delle superfici, dei boschi e degli elementi di protezione (ad esempio muri a secco). La durata dell'impiego non dipende dalle dimensioni della superficie interessata dai pagamenti diretti, ma dalla durata dell'estivazione di ogni alpeggio. Gli impieghi hanno una durata minima di 26 giorni (quattro settimane) e il civilista lavora 45 ore a settimana ripartite su cinque giorni. Sono possibili impieghi di gruppo dei civilisti nella manutenzione dell'alpeggio. Per la dimensione del gruppo è determinante il numero di carichi normali delle aziende con pascoli comunitari e delle aziende d'estivazione. Informarsi presso il centro regionale competente sulle possibilità legate a questi impieghi di gruppo.

Progetti destinati a migliorare l'infrastruttura

Si tratta esclusivamente di progetti che promuovono miglioramenti strutturali secondo l'articolo 14 (bonifiche fondiari) e 18 (edifici agricoli), indipendentemente dal fatto che ricevano o meno crediti di investimento secondo gli articoli 46 capoverso 3 e 51 capoverso 7 OMSt. È obbligatorio disporre della concessione dei crediti finanziari. La conferma dell'autorità che ha concesso il credito finanziario vale come prova per il modulo di domanda.

3. Obbligo di pagamento dei tributi

In linea di principio l'istituto deve versare per ogni impiego un tributo di minimo 11.90 franchi per ogni giorno di servizio computabile.

Esenzione

L'istituto di impiego può essere esentato dall'obbligo di pagare i tributi qualora abbia un reddito non superiore a 25'000 franchi.

Le aziende agricole interessate possono chiedere l'esenzione direttamente nel modulo di domanda. L'autorità di tassazione del Comune conferma la loro situazione patrimoniale.

4. Indennità

L'azienda agricola versa al civilista un importo per le piccole spese di 7.50 franchi per ogni giorno di servizio computabile. L'istituto di impiego mette a disposizione gli abiti o le scarpe da lavoro speciali necessari oppure rimborsa i costi di acquisto (CHF 60.- per 26 giorni di impiego, al massimo CHF 240.- per impiego). Per motivi igienici, gli abiti da lavoro forniti devono essere puliti o nuovi e le scarpe da lavoro devono essere nuove.

Vitto e alloggio

L'azienda agricola fornisce vitto e alloggio al civilista per tutta la durata del periodo di impiego. Se il civilista non ne usufruisce, ad esempio nel fine settimana, non ha diritto a nessun tipo di indennità finanziaria.

Assicurazione

Durante l'impiego i civilisti sono assicurati contro malattia e infortunio presso l'assicurazione militare. L'istituto di impiego risponde dei danni causati a terzi da chi presta servizio civile nello svolgimento del suo servizio come se si trattasse del comportamento dei suoi lavoratori (art. 53 della legge sul servizio civile).

Se il civilista agisce intenzionalmente o con grave negligenza la Confederazione risponde del danno (art. 52 della legge sul servizio civile, art. 321e del codice delle obbligazioni, RS 220).

5. Riconoscimento

Le persone interessate possono richiedere la documentazione per la domanda di riconoscimento come istituti di impiego al proprio centro regionale. Sono disponibili tre moduli: uno per la manutenzione del paesaggio rurale e dei boschi, uno per i miglioramenti strutturali e uno per la manutenzione dell'alpeggio. La procedura di riconoscimento come istituto di impiego è gratuita e dura di regola circa quattro settimane.